

# **TI\_GERICHTE 80.2022.235 vom 8. August 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-08-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2022.235](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.235)

FR: TI\_GERICHTE 80.2022.235 du 8 août 2022

IT: TI\_GERICHTE 80.2022.235 del 8 agosto 2022

## **Regeste**

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, contestazione dell'assoggettamento solo dopo richiamo, diffida e multa

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

È bene precisare dapprima che la decisione impugnata concerne unicamente la multa di fr. 100.-, inflitta al ricorrente per non avere consegnato la dichiarazione d'imposta 2021. La Camera di diritto tributario non può in particolar modo entrare nel merito della richiesta dell'insorgente di pronunciarsi in merito al suo assoggettamento alle imposte cantonali a partire dal 2017.

### **E. 1.2**

L'esistenza nel Canton Ticino del domicilio o della dimora fiscale, se si tratta di una persona fisica, o della sede o dell'amministrazione effettiva, se si tratta di una persona giuridica, costituisce il presupposto per l'assoggettamento illimitato alle imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell'ambito della procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale sull'assoggettamento fiscale, la quale non è null'altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del debito d'imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all'imposta nel cantone che procede. È di solito il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere una decisione pregiudiziale sull'assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale sull'assoggettamento compete all'autorità cui spetta anche l'avvio e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).

### **E. 1.3**

Il ricorrente è stato assoggettato alle imposte cantonali per i periodi fiscali dal 2017 al 2020 e, fino al periodo fiscale 2019, le relative decisioni sono passate in giudicato. Ne consegue che l'autorità fiscale si è pronunciata anche in merito all'assoggettamento soggettivo del contribuente, per i periodi in questione. Nella misura in cui egli non ha impugnato le relative decisioni, ha riconosciuto il proprio assoggettamento alle imposte cantonali. Alla Camera di diritto tributario è pertanto precluso l'esame delle censure che si riferiscono ai presupposti per l'assoggettamento dell'insorgente nei periodi dal 2017 al 2020.

### **E. 2.1**

La multa disciplinare è stata inflitta sulla base dell'art. 257 cpv. 1 LT, secondo cui chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare: a) non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati; b) non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario; d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall'articolo 253a; è punito con la multa. Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1'000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

### **E. 2.2**

Secondo l'art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente. Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito. Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine. Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

### **E. 2.3**

Affinché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni: · l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza; · e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedrolì, *Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, *Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette*, in *RDAT II-1996* p. 483; Agner/Jung/Steinmann, *Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer*, Zurigo, 1995, p. 472). Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

### **E. 2.4**

L'art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all'art. 257 sono pronunciate dall'autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

### **E. 3.1**

Nella fattispecie, il ricorrente non pretende di aver adempiuto gli obblighi di collaborazione richiesti dall'autorità di tassazione, ma contesta di essere assoggettato illimitatamente alle

imposte nel Canton Ticino e di dover di conseguenza presentare una dichiarazione d'imposta, sostenendo che per l'anno fiscale 2021 è stato assoggettato illimitatamente nel Canton \_\_\_\_\_.

### **E. 3.2**

L'art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all'autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2). Inoltre, per l'art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta. Analogamente, la legge federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell'esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

### **E. 3.3**

Nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali l'autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4 a ed., Basilea 2022, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 430 s.). Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l'assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull'assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C\_533/2010 e n. 2C\_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).

### **E. 3.4**

Il ricorrente è iscritto nel registro dei contribuenti dal 13 maggio 2017, dopo che egli stesso ha annunciato il trasferimento del proprio domicilio dal Comune di \_\_\_\_\_ (ZH) al Comune di \_\_\_\_\_. Solo con la lettera inviata all'UT il 14 luglio 2022, il contribuente ha chiesto di essere stralciato dal registro dei contribuenti del Canton Ticino e ha informato l'autorità di tassazione di essere stato imposto anche nel Canton Zurigo. Il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, può chiedere una decisione pregiudiziale sull'assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 5a ad art. 124 LIFD). Ricevuta la lettera del 14 luglio 2022, sebbene non contenesse un'esplicita richiesta in tal senso, l'UT avrebbe dovuto adottare una decisione pregiudiziale o incidentale sull'assoggettamento fiscale, invece di limitarsi a rispondere con delle "osservazioni", che si concludevano peraltro con la conferma dell'assoggettamento nel Canton Ticino anche per il periodo fiscale 2021. Il contribuente aveva infatti il diritto di contestare il proprio assoggettamento per quest'ultimo anno e per quello successivo, impugnando eventualmente la relativa decisione con reclamo e con ricorso.

### **E. 3.5**

Ciò non toglie che la decisione dell'UT di respingere il suo reclamo contro la multa per violazione degli obblighi procedurali fosse legittima. Se intendeva chiedere una decisione pregiudiziale sull'assoggettamento, l'insorgente avrebbe dunque dovuto farlo ancor prima che l'UT gli inviasse i moduli per la presentazione della dichiarazione d'imposta 2021 o tutt'al più subito dopo averli ricevuti, senza cioè attendere che gli fossero prima inviati un richiamo e una diffida e che gli fosse infine inflitta la multa. Nel momento in cui l'autorità fiscale ha adottato il provvedimento sanzionatorio nei confronti del ricorrente, quest'ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti e come tale obbligato a presentare una dichiarazione d'imposta per il periodo fiscale 2021. Non avendo adempiuto gli obblighi procedurali che gli incombevano, l'UT gli ha legittimamente inflitto la multa litigiosa.

### **E. 3.6**

La decisione impugnata, con cui l'autorità fiscale ha inflitto al ricorrente una multa per violazione di obblighi procedurali, è pertanto legittima. D'altra parte l'ammontare della multa (100 franchi) rappresenta l'importo minimo.

### **E. 4**

Visto l'esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 400.– sono a carico del ricorrente. 3. C per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.